

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE AFFISSIONI

ELABORATO <A>

committente: O.P.S. S.p.a.
progettista: Dott. Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

*Revisione a cura di:
Comando Polizia Municipale
Ufficio Affissione Iii° Dipartimento*

INDICE

CAPOI NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari	pag. n. 4
Art. 2 - Attuazione del Piano ..	pag. n. 5
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 20	pag. n. 7
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'impianto .	pag. n. 8
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 9
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato	pag. n. 9
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato	pag. n. 9
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata	pag. n. 11
Art. 9 - Ubicazione Degli impianti pubblicitari, nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a con a vincolo .	pag. n. 11

PUBBLICITA' ORDINARIA

1 Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 11
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 12
Art. 12 - Insegna di esercizio	pag. n. 13
Art. 13 - Preinsegna	pag. n. 16
Art. 14 - Cartello pubblicitario	pag. n. 18
Art. 15 - Cartelli pubblicitari di servizio	pag. n. 20
Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 22
Art. 17 - Transenna parapetonale	pag. n. 23
Art. 18 - Cabine telefoniche	pag. n. 24
Art. 19 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 25

2 Pubblicità Temporanea

Art. 20 • Mezzi pubblicitari temporanei	pag. n. 26
Art. 21 • Striscione	pag. n. 26
Art. 22 - Stendardo	pag. n. 27
Art. 23 - Cartello temporaneo	pag. n. 27
Art. 24 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 28

CAPO III

Art. 30 - Campo di attuazione	pag.n.30
Art. 31 - Prescrizioni ubicative	pag.n.30
Art. 32 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag.n. 31
Art. 33 • Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag.n. 31
Art. 34 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 32
Art. 35 - Distribuzione delle Pubbliche Affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag.n. 33
Art. 36 - Effettuazione delle affissioni dirette a carattere commerciale	pag.n.33
Art. 37 - Effettuazione delle affissioni dirette a carattere necrologico	pag.n.34

CAPO IV

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 38 - Supporti provvisori	pag. n. 35
Art. 39 - Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico	pag. n. 35
Art. 40 - Definizione di pubblicità abusiva	pag. n. 35
Art. 41 - Accertamento delle violazioni	pag. n.37
Art. 42 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 37
Art. 43 - Veicoli speciali destinati alla pubblicità itinerante	pag. n. 38
Art. 44 - Deroghe	pag.n.38
Art. 45 - Sanzioni	pag. n.39
Art. 46 - Norma di rinvio	

APPENDICE

Allegato 1 –
Programma delle Pubbliche affissioni: Elenco degli impianti di Piano;
Tavole riportanti le posizioni degli impianti; Documentazione fotografica delle posizioni ;

Allegato 2 -Programma delle Affissioni dirette: Elenco degli impianti di Piano;
Tavole riportanti le posizioni degli impianti; Documentazione fotografica delle posizioni ;

Allegato 3 - affissioni e pubblicità
Rappresentazione delle tipologie consentite;

Elaborato :

Quadro d'unione;

Elaborato <C>:

Localizzazione degli impianti affissionistici;

Elaborato <D>:

Delimitazione degli ambiti di intervento;

Elaborato <E>:

Rappresentazione planimetrica degli impianti censiti;

Elaborato <F>:

Censimento degli impianti affissionistici e della pubblicità ordinaria in atto al 15/02/06;

Elaborato <G>:

Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART.1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Civitavecchia è redatto ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93 e a modifica ed integrazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni. Il Piano si articola nel presente Elaborato <A> "Regolamento di attuazione", a cui è allegata l'Appendice riguardante il Programma delle affissioni e la Pubblicità ordinaria. La parte relativa al Programma delle affissioni contiene: le tabelle con l'elenco degli impianti per le Pubbliche Affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le Pubbliche Affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le posizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per gli impianti pubblici previsti e le affissioni dirette, la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette; la parte relativa alla Pubblicità ordinaria contiene: la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per ciascun Ambito riguardo i Cartelli, transenne parapedonali, preinsegne, paline e pensiline bus, bacheche.

Il Piano si articola inoltre nell' Elaborato : tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le affissioni dirette, nell' Elaborato <C>: tavola planimetrica contenente la localizzazione degli impianti affissionistici, nell' Elaborato <D>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell' Elaborato <E>: Rappresentazione planimetrica degli impianti censiti, nell' Elaborato <F>: censimento degli impianti affissionistici e della pubblicità ordinaria in atto al 15/02/06 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, nell'Elaborato <F>: Relazione illustrativa.

ART.2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Civitavecchia. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti pubblicitari ed affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici,

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli articoli 10 e 20 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle Pubbliche Affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART.3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 20

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex articoli 10 e 20 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal III^o Dipartimento Tecnico del Comune di Civitavecchia previa analogha autorizzazione o N.O. da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal Comune di Civitavecchia previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie è rilasciata dal III^o Dipartimento Tecnico Comune di Civitavecchia previa

analoga autorizzazione o N.O. e della Polizia Municipale in relazione alle norme del Codice stradale e da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada da cui l'impianto è visibile se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al III^o Dipartimento Tecnico del Comune di Civitavecchia.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza presso gli Uffici del Comune di Civitavecchia di cui al precedente comma, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato all' art.10 e successivi delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10 dovranno essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini. Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento

degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale, del funzionario responsabile del procedimento, ufficio, numero telefonico e fax, nonché il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento. Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico se dovuta e gli eventuali canoni di concessione o locazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10 sarà rilasciata dagli Uffici comunali competenti di cui al sesto comma del presente articolo previo parere degli Uffici comunali interessati; essa ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

ART.4

Obblighi del titolare dell'impianto

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 20 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente il Sindaco tramite il III Dipartimento Tecnico potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 20 è a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 20 sono a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo.

Il titolare dell'impianto a qualsiasi titolo è obbligato a procedere alla rimozione immediata dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 20 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del III^o Dipartimento Tecnico o dell'ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, strada e progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. All'interno del centro abitato, in luogo della progressiva chilometrica, la targhetta dovrà riportare il numero civico o altro riferimento certo. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART.5

Prescrizioni Tecniche

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 20 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

ART.6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 20 sarà effettuata in conformità a quanto prescritto dal D.Lvo, n. 285/1992 e D.P.R. n, 495/1992 e a quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato

All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo (E) ed (F) in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art 51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di presenziane m. 7
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.7
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m. 15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 nei seguenti punti:

- secondo i disposti di cm al 3° comma dell'art. 51 del DJgvo n. 495/92 e più precisamente:
 - a. Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b. In corrispondenza delle intersezioni; punto 20) del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - c. Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - d. In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati
 - e. Sui ponti e sottoponti ferroviari;

- f Sui cavalcavia e loro rampe;
- in corrispondenza di curve;
 - in corrispondenza delle intersezioni stradali;
 - sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 20 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento trasversale con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- e) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento come certificato da tecnico qualificato in sede di richiesta.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al DL.vo 285/92 e successive

modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgvo n. 285/1991.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari senza il N.O. dell'Ente tutore

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1 -

Pubblicità permanente

ART.10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di insegne di esercizio, preinsegne, cartelli pubblicitari, cartelli pubblicitari di servizio, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus ed altri mezzi pubblicitari. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri. E' consentito l'esercizio della pubblicità sulle cabine telefoniche.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione comunale i veicoli (carrelli, rimorchi ecc.) ubicati all'interno di proprietà private in vista della pubblica via che riportino messaggi pubblicitari.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Dal censimento degli Impianti in atto al 15/02/06 la superficie della pubblicità esercitata sui cartelli, bacheche, poster e transenne parapetonali risulta pari a circa 1.400 mq.

ART.11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Elaborato D" di cui al presente Piano generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, e così definiti:

L'ambito n.1 comprende le aree del centro storico di Civitavecchia. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'ambito n.2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Civitavecchia a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'ambito n.3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Civitavecchia come delimitata ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'ambito n. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Civitavecchia come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita unicamente nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

All'interno dell'Area portuale l'esposizione della pubblicità sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto in materia dai Regolamenti e programmi specifici predisposti dall'Autorità portuale.

All'interno dell'area pedonale di Corso Centocelle non sarà consentita l'installazione di impianti pubblicitari salvo le insegne di esercizio, le bacheche e i totem. Le bacheche e i totem potranno essere installati unicamente nei punti e quantità che saranno concordate con l'Amministrazione, se riterrà utile l'installazione di detti impianti, e nel pieno rispetto delle condizioni che saranno imposte al richiedente. E' consentito l'esercizio della pubblicità temporanea di cui ai successivi articoli 22, 23 e 26.

ART.12

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell'attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata l'installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus. E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidità e di superficie di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione, sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

Ambito n. 1 - In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce

indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

Ambito n.2 - In tali Ambiti sono consentite le insegne a parete, sia frontali che a bandiera, e le insegne su palo se installate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono.

Le insegne frontali possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine, e non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, non più di una per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività; possono sporgere dalla parete per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto superiore ai 50 cm. del solaio soprastante, hanno un'altezza massima di 70 cm., e sono poste ad un'altezza minima di m.2,20 dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera) calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate.

Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; l'insegna può essere luminosa per luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

Ambito n. 3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno.

Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito 2; le insegne frontali possono essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza, e avranno l'altezza

massima pari a 70 cm.

Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e possono essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle coperture sono consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, sono collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno ai due terzi della loro altezza, e hanno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

Ambito n. 4 - In tale Ambito è autorizzabile l'installazione delle insegne unicamente nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o la luce intermittente. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Civitavecchia può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.

e) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o -distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Civitavecchia potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART.13

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30; non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta; non possono essere usati materiali rifrangenti. Sulla stessa faccia del singolo impianto la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm,0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede così come indicato nell'art 8 del presente Regolamento. L'altezza minima del bordo inferiore del supporto non potrà essere inferiore a m,0,60 dal piano di posa. L'installazione delle preinsegne

non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria con preciso riferimento ai disposti del Codice della Strada.

Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, l'eventuale marchio e/o simbolo e/o sede della stessa.

Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimento civico del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica dei supporti recanti preinsegne e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove preinsegne eventualmente già prevista in detti contratti.

L'installazione delle preinsegne fuori del centro abitato sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con particolare riferimento all'art.51, comma 13, del **D.P.R.** n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- e) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;

ART.14

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Il supporto recante il cartello pubblicitario sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante e conforme alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede e comunque così come indicato nell'art. 8 del presente Regolamento; in nessun caso potrà aggettare sulla carreggiata. In ciascun tratto di strada all'interno dello stesso Ambito, da intersezione a intersezione, i cartelli pubblicitari saranno tutti della stessa tipologia e dimensioni. Su ciascun impianto può essere esposto un solo cartello pubblicitario, per mezzo del quale potrà essere pubblicizzata una sola attività su ciascuna faccia. L'impianto può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta. Ciascun cartello pubblicitario sarà corredato della prescritta targhetta metallica con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimento civico del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La targhetta metallica sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

L'installazione dei cartelli pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia impedimento alla libera circolazione dei disabili.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a quanto previsto per la tipologia della strada dal D. L.gvo. N. 285/1992.

Al fine di non ingenerare confusione, è vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari della stessa tipologia delle paline fermata bus.

E' consentito l'abbinamento del cartello pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità,

purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica dei cartelli pubblicitari e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del o dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi cartelli pubblicitari eventualmente già prevista in detti contratti.

Ambito n.1 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7, 8 e 9, lungo la viabilità pubblica munita di marciapiedi mantenendo una larghezza minima degli stessi di m. 1,50. I cartelli potranno essere del tipo mono o bifacciale, della superficie massima di mq,0,80 per ciascuna faccia e conformi alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; essi potranno essere luminosi solo per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente e il messaggio variabile. All'interno dell'Ambito n°1 potranno essere installati cartelli pubblicitari di cui al presente titolo nella misura massima 4 impianti ogni 100 metri di fronte stradale per una superficie complessiva non superiore a mq6,40. Inoltre è consentita l'installazione di due pannelli luminosi a messaggio variabile mediante immagini in movimento a controllo elettronico o comunque programmato; prima dell'installazione, il soggetto interessato dovrà concordare con l'Ufficio comunale preposto l'ubicazione del cartello a messaggio variabile, la tipologia, il formato e gli eventuali spazi da destinare a messaggi di carattere istituzionale.

Ambiti n.2 e 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq2,80 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di

intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato. All'interno degli Ambiti n°2 e 3 potranno essere installati cartelli pubblicitari di cui al presente titolo nella misura massima di 4 impianti ogni 100 metri di fronte stradale per una superficie complessiva non superiore a mq.22,40; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Inoltre è consentita l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente, previo nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente; tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

ART.15

Cartelli pubblicitari di servizio

I cartelli pubblicitari di servizio comprendono le bacheche, i totem, i cartelli di indicazione stradale, i cartelli di indicazione di parcheggio per automobili, i cartelli di indicazione di parcheggio per taxi. Tali impianti hanno lo scopo di integrare l'esposizione del messaggio pubblicitario con informazioni utili per il cittadino ed il turista.

La bacheca è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, costituito da un pannello di supporto del messaggio pubblicitario protetto da superfici vetrate ad ante dotate di serratura, e finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici mediante affissione facilmente rimovibile di locandine o manifesti di carattere commerciale o istituzionale. Essa può essere luminosa per luce propria. L'altezza minima del bordo inferiore del supporto non potrà essere minore di m.0,60 dal piano di posa.

Il totem è un manufatto bifacciale, costituito da un pannello di metallo recante il messaggio pubblicitario e finalizzato alla diffusione contemporanea di messaggi pubblicitari o propagandistici di carattere commerciale e istituzionale, anche a messaggio variabile mediante immagini in movimento a controllo elettronico o comunque programmato. Il pannello costituirà anche protezione e rivestimento della struttura metallica di supporto e di ancoraggio al terreno. Esso può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il cartello di indicazione stradale è un manufatto bifacciale su palo recante il pannello per l'esposizione del messaggio pubblicitario e, al disopra di esso, l'indicazione della via in cui è installato. Il bordo inferiore del cartello di indicazione stradale dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a m.2,20. Esso può essere luminoso per luce propria. Il cartello di indicazione stradale potrà essere installato solo in corrispondenza della strada indicata.

Il cartello di indicazione di parcheggio per automobili è un manufatto bifacciale su palo recante il pannello per l'esposizione del messaggio pubblicitario, e al disopra di esso un secondo pannello di minori dimensioni recante il simbolo di parcheggio. Il bordo inferiore del cartello di indicazione di parcheggio per automobili dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a m.2,20. Esso può essere luminoso per luce propria. Il cartello di indicazione di parcheggio per automobili potrà essere installato solo in corrispondenza del parcheggio indicato.

Il cartello di indicazione di parcheggio per taxi è un manufatto bifacciale su palo recante il pannello per l'esposizione del messaggio pubblicitario, e al disopra di esso un secondo pannello di minori dimensioni recante la scritta "Taxi". Il bordo inferiore del cartello di indicazione di parcheggio per taxi dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a m.2,20. Esso può essere luminoso per luce propria. Il cartello di indicazione di parcheggio per taxi potrà essere installato solo in corrispondenza del parcheggio indicato.

La struttura dei cartelli pubblicitari di servizio di cui al presente articolo sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante. L'impianto potrà essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli.

I cartelli pubblicitari di servizio di cui al presente articolo potranno essere installati solamente all'interno degli Ambiti n°1, 2 e 3, nei punti e quantità che saranno

concordati con l'Amministrazione. E' consentita la loro installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7, 8 e 9, unicamente lungo la viabilità pubblica munita di marciapiedi in regola con il dimensionamento di cui al Codice della Strada (C.d.S.) misurata dal ciglio, o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. In nessun caso potranno aggettare sulla carreggiata.

L'installazione dei cartelli pubblicitari di servizio non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima prevista dal C.d.S. di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica dei cartelli pubblicitari di servizio e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune, per ciascuna tipologia, provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi cartelli pubblicitari di servizio eventualmente già prevista in detti contratti.

ART.16

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle Paline e Pensiline fermata bus regolarmente autorizzate.

L'ubicazione e l'autorizzazione all'installazione delle Paline e Pensiline fermata bus sono in funzione delle esigenze dettate dalla rete dei trasporti locali su strada, e possono variare sia nella quantità complessiva che nella localizzazione in rapporto alle necessità dell'utenza e alle esigenze degli Enti pubblici e/o privati di gestione dei trasporti su strada.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica delle Paline e Pensiline fermata bus e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93.

L'affidamento avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove Paline e Pensiline fermata bus eventualmente già prevista in detti contratti.

ART. 17

Transenna parapetonale

L'Amministrazione Comunale può, a discrezione degli Uffici preposti, installare transenne parapetonali in qualsiasi ambito purché non recanti messaggi pubblicitari ovvero in deroga, sono ammesse in quei luoghi ove l'Amministrazione lo ritenesse utile ai fini delle sponsorizzazioni con i limiti fissati dal vigente Codice della Strada.

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.l.20 recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

Su ciascun impianto è consentita l'esposizione di un solo messaggio pubblicitario, il quale sarà ripetuto su ciascuno degli spazi pubblicitari nell'impianto; non è consentita la permanenza di elementi costituenti la transenna parapetonale privi di messaggio pubblicitario.

E' consentita l'installazione di transenne parapetonali lungo i bordi dei marciapiedi in prossimità degli attraversamenti pedonali, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza; non è consentita l'installazione di transenne parapetonali pubblicitarie in corrispondenza degli incroci. La collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto. Non è consentita l'installazione delle transenne parapetonali recanti messaggi pubblicitari in corrispondenza degli incroci stradali.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica delle transenne parapetonali e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del o dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove transenne parapetonali eventualmente già prevista in detti contratti.

AMBITO N. 1- non è consentita l'installazione delle transenne parapetonali recanti pubblicità

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione delle transenne parapetonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi 1,00 mq. per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. In tale Ambito le transenne parapetonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Civitavecchia. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario.

AMBITI N. 3 E N. 4 - E' consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi 3 mq. per singolo impianto.

L'installazione delle transenne parapetonali non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima come previsto dal C.d.S. di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

ART.18

Cabine telefoniche

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle cabine telefoniche regolarmente autorizzate. Tali spazi saranno monofacciali, in aderenza alla cabina telefonica, costituiti da un pannello di

supporto del messaggio pubblicitario protetto da superfici vetrate ad ante munite di serratura, e finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici mediante affissione facilmente rimovibile di locandine o manifesti di carattere commerciale o istituzionale.

AMBITO N. 1- non è consentita l'esposizione della pubblicità sulle cabine telefoniche.

AMBITI N. 2, 3 E 4 - E' consentita l'esposizione della pubblicità sulle cabine telefoniche la cui superficie destinata alla pubblicità non superi 1,40 mq.

Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa la modalità di autorizzazione per l'utilizzazione ai fini pubblicitari di ulteriori cabine telefoniche eventualmente prevista: in detti contratti.

ART.19

Altre forme di pubblicità permanente

In deroga a quanto previsto nel presente Capo II, all'interno dei centri abitati, anche in ambito n°1 e nell'area pedonale di Corso Centocelle, sono consentite altre forme pubblicitarie promosse dalla Pubblica Amministrazione e facenti parte di un progetto complessivo finalizzato alla promozione turistica del territorio e contenenti spazi per le mappe e per la pubblicizzazione degli sponsor; tale progetto complessivo dovrà essere rispettoso delle esigenze ambientali e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art.3 del DLgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi mezzi pubblicitari di cui al precedente comma eventualmente già prevista in detti contratti.

Similmente a quanto riportato al primo comma del presente articolo, sono inoltre autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo

approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

-2-

Pubblicità temporanea

ART. 20

Mezzi pubblicitari temporanei

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie, volantinaggio, pubblicità fonica, pubblicità aerea, teli pittorici monofacciali e comunque tutti i mezzi pubblicitari non indicati in elenco ma rientranti nella pubblicità temporanea a discrezione degli Uffici Competenti.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 21

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, collocato ad altezza minima di m. 5, 10 da terra. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 -l'esposizione di striscioni è consentita solo sugli appositi supporti che saranno installati nei punti che verranno concordati con il Comune. L'installazione dei supporti e la loro gestione sarà affidata dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art3 del DLgs.507/93 con procedura ad evidenza pubblica; tali modalità possono anche prevedere l'affidamento in cambio della sistemazione e manutenzione di aree verdi, e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di manutenzione e pulizia di tali supporti sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale ne curerà anche l'installazione a proprie spese. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza.

. AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni nei punti che di volta in volta saranno concordati con l'Amministrazione.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 22

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Civitavecchia. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

In Ambito n°4 on è consentita l'esposizione di stendardi.

Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso può aggettare sulla carreggiata.

ART. 23

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono; o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 24

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART.25

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Civitavecchia il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 26

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è ammessa all'interno degli impianti sportivi. Su suolo pubblico è ammessa la pubblicità fonica previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni di particolare rilevanza cittadina e/o nazionale limitatamente alla durata della manifestazione stessa. È ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nei periodi delle campagne elettorali con le modalità e prescrizioni previste dalla Legge.

La stessa non potrà superare i limiti di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 01/03/1991 e successive modifiche ed integrazioni e non potrà essere effettuata delle zone vietate secondo le indicazioni dell'Ufficio Ambiente

dell'Amministrazione Comunale e negli orari stabiliti dall'art. 59 delle Norme di Attuazione del C.D.S. ovvero dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

ART. 27

Pubblicità con volantinaggio

E' ammesso il volantinaggio sulla pubblica via per mezzo di distribuzione di messaggi pubblicitari consegnati "brevi manu" all'utenza. Per l'espletazione di tali attività è necessaria la comunicazione all'Ufficio competente del III° Dipartimento Tecnico del Comune ed all'Ufficio riscossione T.d.S.A.P. per gli adempimenti conseguenti.

Il volantinaggio non deve contrastare con quanto indicato nelle Leggi commerciali.

ART.28

Pubblicità sui veicoli

La pubblicità sui veicoli è regolamentata dalle disposizioni previste dal DLgvo n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Civitavecchia, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattre successive. I

CAPO III
PIANO DELLE AFFISSIONI

ART. 30

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

ART. 31

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita l'installazione degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati poste sul medesimo lato della carreggiata.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto

affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate tipiche o ad elementi decorativi; deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati

ART. 32

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici.

ART. 33

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle Pubbliche Affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI CIVITA VECCHIA - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nell'Appendice al presente Regolamento.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA - DITTA TITOLARE DELL'IMPIANTO" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nell'Appendice al presente Regolamento.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 70x100, 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200,200x140,280x200.

SUPPORTO MURALE OM SU PALI PER POSTER mono o bifacciale, del formato 600x300, in fondo metallico, sostenuto da pilastri o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm. 70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni. su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

ART.34

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 15/02/06 risultano n°81 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 522,10 mq pari a 755 fogli 70x100.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi e sostituiti gli impianti di affissione risultanti vetusti, nonché gli impianti che risulteranno non più rispondenti alle previsioni del presente Piano. Pertanto il Piano generale degli impianti pubblicitari prevede che nel territorio comunale saranno presenti n°194 impianti per le Pubbliche Affissioni per complessivi mq. 830,00 (1.184 fogli del formato 70x100).

ART. 35

Distribuzione delle Pubbliche Affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle Pubbliche Affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE E SOCIALE: n°42 impianti per mq. 183,40 (262 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.

SUPERFICI DI CUI ALLA LEGGE 311/04: n°19 impianti complessivi per mq.92,40 (132 fogli del formato 70x100), nei quali potranno affiggere manifesti i soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n°133 impianti complessivi per mq.554,20 (790 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

L'ubicazione degli impianti, la consistenza delle superfici e la ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata ogni anno.

ART. 36

Effettuazione delle affissioni dirette a carattere commerciale

Le Affissioni dirette a carattere commerciale possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette a carattere commerciale è distribuita in n°13 poster 600x300 appositamente individuati nel presente Piano per complessivi mq.234,00 pari a 312 fogli del formato 70x100. L'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia consentita è quella indicata nell'Appendice al presente Elaborato <A>.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata degli impianti per le Affissioni Dirette di carattere commerciale, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di

aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti per le Affissioni Dirette di carattere commerciale eventualmente già prevista in detti contratti.

ART. 37

Effettuazione delle affissioni dirette a carattere necrologico

Le Affissioni dirette a carattere necrologico possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette a carattere necrologico è distribuita in n°23 impianti appositamente individuati nel presente Piano per complessivi mq.81,20 pari a 116 fogli del formato 70x100. L'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia consentita è quella indicata nell' Appendice al presente Elaborato <A>.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata degli impianti per le Affissioni Dirette di carattere necrologico, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Civitavecchia ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs. 507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi per le Affissioni Dirette di carattere necrologico eventualmente già prevista in detti contratti.

CAPO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 38

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le Pubbliche Affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e la recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.

ART. 39

Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico

Gli impianti pubblicitari e affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Regolamento.

In caso di adozione da parte del Comune di Civitavecchia dei Piani urbani di cui al presente articolo, le disposizioni autorizzative di cui alla presente normativa dovranno essere adeguate in conformità a quanto previsto nei Piani adottati.

ART. 40

Definizione di pubblicità abusiva

E' considerato abusivo l'impianto pubblicitario risulti privo di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) senza titolo autorizzativo
- b) difforme rispetto all'autorizzazione in almeno una delle seguenti fattispecie: tipologia, caratteristiche, messaggio esposto;
- e) inutilizzato decorsi 90 giorni dall'installazione (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Civitavecchia);
- d) ubicato in posizione diversa da quella indicata nell'istanza di autorizzazione;
- e) munito di autorizzazione scaduta

Sono altresì soggetti alle sanzioni di legge gli impianti pubblicitari in difformità ai disposti di cui all'art. 54 del D.P.R. 495/92 e quelli privi di targhetta identificativa dell'impianto di cui all' art.55 del D.PR.495/92.

E' considerata nulla l'autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione risultata non veritiera ad un successivo controllo fermo restando l'applicazione delle norme di Legge in materia.

E' considerata decaduta l'autorizzazione il cui titolare non abbia provveduto all'installazione dell'impianto entro 60 giorni dal rilascio della stessa (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Civitavecchia).

ART. 41

Accertamento delle violazioni

Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano la Società titolare della Concessione per la Riscossione dei tributi del Comune di Civitavecchia procederà ad individuare gli impianti pubblicitari abusivi come definiti nel presente Regolamento di attuazione.

L'attività di cui al precedente comma e l'opera di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi potrà essere espletata da ditta appositamente incaricata dal Comune di Civitavecchia.

Nel caso di accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive ai sensi del presente Regolamento, documentato con opportuna rilevazione fotografica, la Soc. di Riscossione Tributi adotterà le procedure previste dall'art.24 del D.Lgs. 507/93 Pertanto a seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà ad eseguire il relativo accertamento ed a redigere apposito verbale di contestazione delle violazioni ai sensi del vigente Codice Stradale, applicando le sanzioni previste. A seguito delle contestazioni il Comune disporrà la rimozione dell'impianto. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione dell'impianto abusivo anche tramite la ditta di cui al precedente comma, addebitando ai responsabili le spese sostenute. La ditta incaricata potrà effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e dalla procedura di rimozione.

L'irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell'imposta, del canone se dovuto, della tassa di occupazione del suolo pubblico, e delle relative sanzioni tributarie e interessi.

ART.42

Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Civitavecchia dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare a qualsiasi titolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni; l'avvenuta rimozione dovrà essere comunicata al Comune.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Civitavecchia ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta. Tale adempimento dovrà avvenire secondo le modalità previste di cui all'art. 58 del Regolamento di attuazione del C.D.S. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di un contratto pluriennale con il Comune di Civitavecchia ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'impianto alla scadenza del contratto in vigore.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art. 4 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dal presente Regolamento e dalle Leggi in materia..

ART. 43

Veicoli speciali destinati alla pubblicità itinerante

È sempre e comunque vietata in AMBITO 1 la pubblicità effettuata mediante sosta, protratta per oltre 30 minuti in una unica via, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse dei veicoli di cui all'art. 54 lettera g del D.Lgvo n. 285/1992 e art. 205 comma 2 lettera q del D.P.R. n. 495/1992 nonché dei veicoli di cui all'art. 53 comma 1 lettera g ed h del D.Lgvo n. 285/1992 ed art. 200 comma 2 lettera e del D.P.R. 495/1992.

I suddetti veicoli se lasciati in sosta in AMBITO 1 per oltre 30 minuti, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia priva di efficacia

È possibile eseguire pubblicità all'interno dei restanti ambiti mediante la sosta in strade e piazze pubbliche o in vista di esse dei veicoli di cui all'art. 54 lettera g del D.Lgvo n. 285/1992 e art. 205 comma 2 lettera q del D.P.R. n. 495/1992 nonché dei veicoli di cui all'art. 53 comma 1 lettera g ed h del D.Lgvo n. 285/1992 ed art. 200 comma 2 lettera e del D.P.R. 495/1992.

Tale pubblicità è limitata alla sosta del veicolo per un tempo massimo di 60 minuti con l'obbligo del conducente a segnalare chiaramente ed in maniera visibile l'orario di arrivo.

Su detti veicoli se lasciati in sosta oltre i 60 minuti consentiti la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

Per le violazioni ai precedenti commi si applica la sanzione prevista dall'art. 23 comma 4 e 11 del C.d.S. le spese relative alla copertura e/o alla rimozione della pubblicità saranno poste a carico del trasgressore.

ART. 44

Deroghe

Sono in deroga dal presente regolamento e sempre previa autorizzazione le insegne riferite alle seguenti attività:

- Posti di Polizia e di Soccorso in genere
- Farmacie
- Tabaccherie e monopoli

Tali insegne non dovranno contenere messaggi pubblicitari .

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare congruo numero di insegne riferite alle attività di cui sopra.

ART. 45

Sanzioni

Per il controllo il Comune si avvale del corpo della Polizia Municipale, del Personale del III° Dipartimento Ufficio Pubblicità ed affissioni .

Il Concessionario, in ottemperanza alla Convenzione stipulata, provvederà sia alla segnalazione di impianti abusivi, sia, nonché, su richiesta dell'Ufficio competente, alla loro rimozione.

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgvo n. 285/1992 e dalle Leggi in materia di Pubblicità ed affissioni, le violazioni degli articoli del presente Regolamento saranno sanzionati come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgvo n. 267/2000 e nel rispetto dei

principi fissati dalla Legge n. 689/1981 - proventi *al Comune di Civitavecchia* -
Autorità Competente Sindaco -

ART. 46

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.